



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Pantelleria
Sezione T.A.O.

ORDINANZA N° ___/2021 (vds prot. inf.)
“PRESENZA PRESUNTO ORDIGNO BELLICO”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;

VISTA:	la segnalazione pervenuta in data 29.04.2021 da parte di personale di questo Comando, circa il rinvenimento in mare di un presunto ordigno bellico nello specchio acqueo antistante località Scauri del Comune di Pantelleria (TP), sul punto di coordinate geografiche lat.36°45'59" N – long.011°57'50" E (DATUM WGS84);
RITENUTO:	necessario nelle more della messa in sicurezza dei luoghi, impartire disposizioni per prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
VISTI:	gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo antistante località Scauri del Comune di Pantelleria sul punto di coordinate geografiche lat.36°45'59" N – long.011°57'50" E (DATUM WGS84) è stata segnalata la presenza di un presunto ordigno bellico, pertanto,

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione dell'area

sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, nella zona di mare avente un raggio di 50 metri dal punto di rinvenimento lat.36°45'59" N – long.011°57'50" E (DATUM WGS84) è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 3 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le Unità navali ed il personale della Guardia Costiera in servizio d'Istituto nonché le Unità navali ed il personale delle altre forze di polizia, in ragione del loro ufficio.

Articolo 4 - Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi:

- degli articoli 1164 – 1174 e 1231 del codice della navigazione;
- dell'articolo 53 del Decreto legislativo 18.07.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, se le violazioni sono commesse con unità da diporto;

I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Articolo 5 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio e pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Antonio TERRONE